COPIA

COMUNE DI VETTO

(Provincia di Reggio Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 44 del 27/12/2018

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI VETTO ESERCIZIO 2018.**

L'anno 2018 (DUEMILADICIOTTO), il giorno 27 (VENTISETTE) del mese di DICEMBRE alle ore 19,03 nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	*RUFFINI FABIO*	*Sindaco*	X	
2	*RUFFINI ARONNE*	*Vice Sindaco*	X	
3	*PAGANI ROBERTO GIUSEPPE*			X
4	*TONDELLI MARUSKA*		X	
5	*RUFFINI ANDREA*		X	
6	*RUFFINI MARCO*		X	
7	*MARASTONI ARTURO*		X	
8	*LODI STEFANIA*			X
9	*FIORI RENZINO*		X	
10	*MUZZINI ANDREA*			X
11	*CROVI MARGHERITA*			X (a.g.)

Consiglieri presenti n. 7

Assiste il Segretario comunale, dott. Matteo Marziliano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza Il signor **RUFFINI FABIO – Sindaco**.
Il Presidente costatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri FIORI RENZINO, TONDELLI MARUSKA E RUFFINI MARCO.

CC. N. 44 DEL 27/12/2018: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI VETTO ESERCIZIO 2018

IL SINDACO spiega l'argomento in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
– ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

PRESO ATTO che, sulla base dell'articolo 26 comma 3 del T.U.S.P., i Comuni "possono comunque mantenere le partecipazioni dirette e indirette in società quotate detenute al 31 dicembre 2015";

CONSIDERATO che:
- ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., con deliberazione consiliare n. 38 del 29 settembre 2017 il Comune di Vetto ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P.;

- ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dirette e indirette, predisponendo un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione ove ricorrano i seguenti presupposti:
1) partecipazioni che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3) sono riconducibili all'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

- ai sensi dell'articolo 26, comma 11 T.U.S.P., alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

RILEVATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

DATO ATTO che il Comune di Vetto alla data del 31/12/2017 deteneva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

Elenco societa' detenute direttamente	% quota di partecipazione	ATTIVITA' SVOLTA
AGAC INFRASTRUTTURE SPA	0,2775	La Società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di Settore, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare, ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato.
PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A	0,11	La Società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di Settore, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare, ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato.
AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L	0.19	attività di programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto
LEPIDA SPA	0,0015	fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004.
IREN SPA	0.0112	holding società quotata, opera nei settori dell'energia elettrica, termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati e dei servizi ambientali.
MATILDE DI CANOSSA S.R.L.	0.275	promozione e valorizzazione turistica ed economica delle zone Matildiche dell'Emilia-Romagna

RICHIAMATO l'allegato B al presente atto "Relazione Tecnica alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175" che contiene la rendicontazione delle azioni di razionalizzazione effettuate nel corso dell'esercizio 2018 sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con l'atto n. 135 del 25/09/2017, effettuata in base al disposto dell'articolo 20 comma 4 il quale prevede che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;

DATO ATTO CHE:

- la revisione periodica delle partecipazioni, da redigere ai sensi dell'articolo 20 del T.U.S.P., riguarda anche le partecipazioni detenute indirettamente dall'ente locale, così come descritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera g) che definisce la partecipazione indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica";

- l'orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione VIII, del 15 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e la deliberazione n. 87/2018/VSGO del 10 aprile 2018 della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, che ha esaminato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Reggio Emilia, hanno rilevato che l'ipotesi del controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate nella norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti;

RITENUTO conseguentemente di dare atto che il comune di Vetto non ha societa' a controllo pubblico

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato sulla base delle linee guida predisposte congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti e pubblicate sul sito del MEF in data 23 novembre 2018;

PRESO ATTO CHE:

- l'ente partecipato "Azienda Consorziale trasporti- ACT"", in quanto amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) del T.U.S.P., deve procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute, come specificato dalle linee guida predisposte congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti e pubblicate sul sito del MEF in data 23 novembre 2018;

DATO ATTO

- che la ricognizione straordinaria effettuata da Azienda Consorziale Trasporti, deliberata dall'assemblea dei soci in data 5/9/2017, presentava le seguenti azioni:
  - cessione di quote di partecipazione (Dinazzano Po);
  - liquidazione (Tillease indiretta di Trasporti integrati e logistica);
  - azione di razionalizzazione (Tper) per riduzione costi del personale;
  - società da mantenere (Til, Seta, Autobrennero).

- l'ente partecipato Azienda Consorziale trasporti- ACT", provvede autonomamente ad approvare la relazione sulle azioni compiute a seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni possedute;

- che l'Azienda Consorziale trasporti – ACT con l'assemblea dei soci in data 10/12/2018 ha approvato i provvedimenti di razionalizzazione periodica e relazione sulle azioni effettuate che si allegano al presente atto quale allegato C;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

PRESO ATTO delle considerazioni espresse dalla Corte dei Conti nella delibera n. 87/2018/VSGO del 10/04/2018 "Comune di Reggio Emilia – Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie art. 24 del t.u. dlgs 19 agosto 2016, n. 175";

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RICHIAMATO l'articolo 10 del T.U.S.P. in materia di alienazione di partecipazioni sociali il quale stabilisce che l'alienazione delle partecipazioni è adottata con deliberazione di consiglio comunale ed "e' effettuata nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruita' del prezzo di vendita, l'alienazione puo' essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto";

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che per alcune partecipazioni è necessario procedere ad azioni di razionalizzazione di seguito specificate e suddivise nelle tipologie: cessione/alienazione di quote; liquidazione; contenimento dei costi:

- conferma della cessione delle quote azionarie della società Piacenza Infrastrutture spa già approvata nel provvedimento di revisione straordinaria deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 38 del 29/09/2017. La società è interamente pubblica e ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali per la captazione adduzione e distribuzione acqua ad usi civili, fognatura, depurazione delle acque reflue e l'erogazione di servizi pubblici in genere. La società, pur essendo costituita secondo previsione normativa, non è stata ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (articolo 4, comma 1) in quanto le reti idriche servono il bacino del territorio di Piacenza. Inoltre la società non rispetta i parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b) e c) in quanto non ha dipendenti e svolge attività analoga alla società Agac Infrastrutture.
In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione, nel corso del 2018, con atto consiliare n. 17 del 26/04/2018 è stata stipulata una convenzione tra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e comune di Vetto socio di Piacenza Infrastrutture che prevede l'affidamento al Comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome per conto di tutti i comuni reggiani soci.
Successivamente, con Determina Dirigenziale n. 1033 in data 28/06/2018 è stata pubblicata la manifestazione di interesse per l'acquisizione delle azioni della società detenute dai comuni reggiani soci.

Con Determina Dirigenziale n. 1384 del 11/09/2018 si è preso atto dell'esito negativo della procedura e si è prevista, così come indicato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 135 del 25/9/2017, la possibilità di procedere all'esercizio della negoziazione diretta con altri soggetti pubblici, come stabilito dall'articolo 10 dello Statuto della società, il quale prevede che le azioni siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici.

In data 13/09/2018 e' stato richiesto tramite lettera trasmessa via PEC al Comune di Piacenza, socio di maggioranza della società, l'interesse ad intraprendere una trattativa diretta per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario;

- conferma delle azioni di contenimento dei costi per la società Agac Infrastrutture spa già approvata nel provvedimento di revisione straordinaria deliberato con atto di Consiglio Comunale n. . 38 del 29 settembre 2017 la società ha tutt'ora in corso la procedura di rinegoziazione di strumenti finanziari derivati attivata nel corso del 2015, come dettagliato nell'allegato B al presente atto. I tempi dell'operazione non dipendono dalla società ma dalle procedure di mediazione in corso presso il Tribunale. Solo dopo il compimento di tutto l'iter del procedimento di rinegoziazione sarà possibile specificare i risparmi derivanti dall'operazione;

PRECISATO che, per quanto riguarda la partecipazione nella società Matilde di Canossa s.r.l., i soci hanno già deliberato lo scioglimento per impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale, e pertanto non possono intraprendersi ulteriori valutazioni strategiche consistenti in "misure/azioni di contenimento", oltre quelle già poste in essere;

RICHIAMATO l'articolo 26 comma 3 del T.U.S.P. in base al quale i Comuni "possono comunque mantenere le partecipazioni dirette e indirette in società quotate detenute al 31 dicembre 2015" e pertanto si mantiene ex lege la partecipazione diretta in Iren spa;

PRESO ATTO di quanto sopra evidenziato relativamente alle azioni di razionalizzazione, si da atto del mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette in quanto ritenute strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come dettagliato nell'allegato A:

1) - Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;
2) - Lepida spa;
3) - Agac Infrastrutture spa (oggetto di azioni di contenimento costi sopra dettagliate);
4) IREN SPA

RILEVATO che, in continuità con l'esercizio precedente, non avendo l'ente società controllate, si è ritenuto di non porre in essere alcuna attività riguardante le società partecipate indirettamente da questo ente tramite le sopraindicate partecipate, in relazione alla esigua quota di partecipazione detenuta, con conseguente scarso potere decisionale;

ATTESO che si procederà ad attivare le procedure amministrative più adeguate per dar corso alle azioni contenute nella revisione straordinaria in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i termini di legge;

VISTI gli artt. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

VISTO l'art 10 del TUSP "Alienazione di Partecipazioni sociali";

VISTO il- parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO l'art. 175 del Dlgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 comma 4 del Dlgs. 267/2000;

UDITI gli interventi del Consigliere Fiori che evidenzia che si tratta di una presa d'atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti:

- Presenti n. 7
- Votanti n. 7
- Voti favorevoli n. 7 - unanimità
- Voti contrari n. //
- Astenuti n. //

DELIBERA

1. di approvare la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 175/2016, come dettagliate nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di mantenere, per le motivazioni espresse nelle premesse e nell'allegato A alla presente deliberazione che si richiamano integralmente, le seguenti partecipazioni dirette:

- Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;
- Lepida spa;
- Agac Infrastrutture spa (oggetto di azioni di contenimento costi sopra dettagliate);
- Iren spa (in quanto società quotata);

3. di prendere atto della relazione tecnica alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come dettagliata nell'allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di approvare le azioni di razionalizzazione per le società di seguito specificate richiamando integralmente le motivazioni espresse in premessa al presente atto e nell'allegato A e B alla presente deliberazione:
- conferma della cessione quote azionarie delle società Piacenza Infrastrutture spa dando atto che l'alienazione della partecipazione verrà effettuata mediante negoziazione diretta ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del T.U.S.P. in quanto sussistono i presupposti per procedere ad una trattativa diretta con altri soggetti pubblici come stabilito dall'articolo 10 dello Statuto il quale prevede che le azioni della società siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici;

- conferma dell'azione di contenimento dei costi relativamente alla procedura di rinegoziazione di strumenti finanziari derivati della società Agac Infrastrutture spa;

5. di dare atto che si procederà ad attivare le procedure amministrative più adeguate per dar corso alle azioni di razionalizzazione previste nell'allegato A in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i termini di legge;

6. di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad attivare le procedure amministrative per dare attuazione alle misure di razionalizzazione;
7. di dare atto che l'ente partecipato "Azienda Consorziale trasporti- ACT"", in quanto amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) del T.U.S.P., deve procedere ad

adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute come specificato dalle linee guida predisposte congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti e pubblicate sul sito del MEF in data 23 novembre 2018;

8. di dare atto dell'approvazione dei provvedimenti di razionalizzazione periodica e relazione sulle azioni effettuate da parte dell'Azienda Consorziale trasporti – ACT, così come deliberato dall'assemblea dei soci in data 10/12/2018, che si allegano al presente atto quale allegato C;

9. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del T.U.S.P., la presente deliberazione alla competente struttura del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo messo a disposizione degli enti;

10. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 7 Consiglieri presenti:

- Presenti n. 7
- Votanti n. 7
- Voti favorevoli n. 7 - unanimità
- Voti contrari n. //
- Astenuti n. //

DELIBERA INOLTRE

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Fabio Ruffini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Matteo Marziliano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata posta in pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico il giorno 15 GEN. 2019 e vi resterà fino al 30 GEN. 2019 come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

Reg. Pubbl. n. 25

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Matteo Marziliano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

lì _____

COMUNE DI VETTO - SEGRETERIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Matteo Marziliano

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' ***DIVENUTA ESECUTIVA***

IL _____

- o Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del d.lgs. 267/2000)
- o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marziliano Matteo

COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera del Consiglio comunale ad oggetto:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI VETTO ESERCIZIO 2018

Vetto, lì 19/12/2018

Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Mara Fabbiani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera del Consiglio comunale ad oggetto:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI VETTO ESERCIZIO 2018

Vetto, lì 19/12/2018

Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Mara Fabbiani